



CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

RIUNIONE MERCOLEDI' 22 FEBBRAIO 2017

1. Ricorso Sig. VINCENZO EUSTACCHIO PARZIALMENTE ACCOLTO e, per
MONTEMURRO l'effetto, riduce la sanzionedell'inibizione a

avversole sanzioni dell'inibizione per mesi 18 e mesi 6 e l'ammenda a € 5.000;
ammenda di € 10.000,00 inflitte al reclamante per
violazione degli artt. 1bis comma 1 e 8, commi 1, 2 e
4 C.G.S., in relazione art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF
e all'art. 19 dello Statuto Federale, seguito
deferimento del Procuratore Federale – nota n.
3667/705pf15-16 GT/sds dell'11.10.2016 (fallimento
della Società AS Varese 1910 SpA) (Delibera del
Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare -
Com. Uff. n. 44 del 21.12.2016)

2. Ricorso Sig. ANTONIO ROSATI

avversole sanzioni dell'inibizione per mesi 24 e
ammenda di € 10.000,00 inflitte al reclamante per
violazione dell' art. 1bis comma 1 C.G.S., in relazione
all'art. 19 dello Statuto Federale, seguito deferimento
del Procuratore Federale – nota n. 3667/705pf15-16
GT/sds dell'11.10.2016 (fallimento della Società AS
Varese 1910 SpA) (Delibera del Tribunale Federale
Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 44 del
21.12.2016)

RINVIA su istanza di parte al 23.3.2017 alle
ore 15.00.

3. Ricorso Sig. NICOLA LAURENZA

avverso le sanzioni dell'inibizione per mesi 15 e
ammenda di € 10.000,00 inflitte al reclamante per
violazione;

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per
l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione a
mesi 12 e l'ammenda a € 5.000;





- art. 1 bis, commi 1, del CGS, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all'art. 19 dello Statuto della F.I.G.C.;
 - art. 1 bis, comma 5, del CGS;
 - art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 8, commi 1, 2 e 4, del CGS;
 - art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 37, comma 1, delle NOIF,
- seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 3667/705pf15-16 GT/sds dell'11.10.2016 (fallimento della Società AS Varese 1910 SpA) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 44 del 21.12.2016)

4. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

RESPINTO

avversola declaratoria di irricevibilità del proprio deferimento nei confronti del Sig. Cherubini Massimo, Consigliere di amministrazione dell'A.C. Siena Srl dal 28.10.2010 al 20.1.2014, per violazione dell'art. 1, bis, comma 1 C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 21 NOIF e dell'art. 19 dello Statuto della FIGC – nota 2886/704 pf 15-16 GT/sds del 21.09.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 35/TFN del 30.11.2016)

5. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

DECISIONE RISERVATA

avverso il proscioglimento della società U.S. Latina Calcio srl dagli addebiti contestati seguito proprio deferimento per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 C.G.S., e a titolo di responsabilità propria per violazione di cui all'art. 10





facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

comma 3 C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera B),
paragrafo VI e VII delle N.O.I.F. - nota n. 241/1221
pf15-16 SP/blr del 5.7.2016 - nota n. 242/1222 pf15-
16 SP/blr del 5.7.2016 (Delibera del Tribunale
Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff.
n. 46/TFN del 16.01.2017)

6. Ricorso Sig. JOSEPH TACOPINA

avverso la sanzione dell'inibizione per giorni 20
inflitta al reclamante per violazione di cui all'art. 1bis,
comma 1 C.G.S., seguito deferimento del Procuratore
Federale – nota n. 5377/198 pf16-17 GP/GT/mg del
18.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale
- Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 51 del
3.2.2017)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi n.
6 e 7, li **ACCOGLIE** e, per l'effetto, annulla
le sanzioni inflitte.

7. Ricorso VENEZIA FC SRL

avverso la sanzione dell'ammenda di € 8.000,00
inflitta alla reclamante per violazione di cui all'art. 4,
comma 1 C.G.S., seguito deferimento del Procuratore
Federale – nota n. 5377/198 pf16-17 GP/GT/mg del
18.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale
- Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 51 del 3.2.2017)

8. Richiesta di riabilitazione del Sig. MILCO PETRIOLI ai sensi dell'art. 26 C.G.S.

ACCOLTA e, per l'effetto, concede la
riabilitazione.

9. Richiesta di riabilitazione del Sig. ANTONINO MALLAMACI ai sensi dell'art. 26 C.G.S.

ACCOLTA e, per l'effetto, concede la
riabilitazione.





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
COMUNICATO STAMPA

★ 1934 ★ 1938 ★ 1982 ★ 2006



facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio



Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma
tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it